

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 4 SOCIETA' DI PERSONE PER IRREPERIBILITA' PRESSO LA SEDE LEGALE E MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A), E B) DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004 N. 247.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13 gennaio 2021 e modificato con delibera n. 08/2022 del 25 ottobre 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura

d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

VISTO l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di una società di persone qualora accerti una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle società di persone dal Registro delle imprese avviene attraverso la messa in liquidazione dell'impresa mediante deliberazione dei soci redatta da un notaio e compiutasi l'attività di liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, comunicarlo ai soci ed infine, approvato il bilancio di liquidazione, richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia degli amministratori, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalla Polizia Municipale del Comune di Montemurlo, dal Servizio Sviluppo Economico Sueap e Tutela dell'ambiente del Comune di Prato e di specifica attività istruttoria svolta dall'ufficio in merito all'accertamento dell'inesistenza delle società;

ATTESO che l'ufficio ha ritenuto accertare per le società di cui all'elenco allegato il presupposto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi);

RILEVATO che l'accertamento della condizione in argomento è stata idoneamente verificata appurando in concomitanza, negli ultimi tre anni, le seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura di partita IVA;
- assenza di denunce IVA e mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;
- mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo di domande e denunce inerenti l'impresa;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio avvenuto mediante affissione all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (P.G. 0029715/U del 20.06.2023) pubblicato dal 21.06.2023 al 04.08.2023 in quanto le società sono risultate prive di un domicilio digitale valido e attivo;

PRESO ATTO che le società di persone indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione sono state invitate a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45

giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di scioglimento e cancellazione dal Registro delle imprese ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

PRESO ATTO che per le società di cui all'elenco allegato il termine assegnato è decorso senza che le stesse abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità dell'impresa e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone irreperibili e non più operative di cui all'elenco allegato alla presente;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di persone con sede in Prato, di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in seguito all'irreperibilità presso la sede legale ovvero al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
2. che la comunicazione del presente provvedimento alle società indicate nell'elenco allegato avvenga mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per quindici giorni continuativi, in quanto tutte le imprese destinatarie risultano prive di un domicilio digitale valido e attivo;

3. di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività;
5. dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.

Allegato alla determinazione del Conservatore n. 210/2023 del 06.09.2023

N.	DENOMINAZIONE	REA	CODICE FISCALE	CANCELLAZIONE AI SENSI DEL:
1	PANIFICIO CORDOVANI DI CIARCHI PAOLO & C. S.A.S.	298347	03073350484	articolo 3, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità presso la sede legale e mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi)
2	CENTRO VIA ROMA GALLERY DI BIANCHI ANNA MARIA E C. S.A.S.	429530	01577480971	articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi)
3	L.C.D. SERVICE DI NEGRO DAVIDE & C. S.N.C.	467093	01743540971	articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi)
4	L'IDRAULICA S.N.C. DI MERCURIO FRANCESCO E DAMIANO MOSSUTO	459365	01661130979	articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi)